

# Edilizia e Territorio

## Anac/2. Progettazione, anche i servizi di supporto fanno curriculum, alt a requisiti sproporzionati sotto i 100mila €

23 dicembre 2016 - Mauro Salerno

Anche i servizi di supporto alla progettazione (come le consulenze su strutture e indicazioni geotecniche) fanno curriculum ai fini delle gare. Allo stesso modo fanno maturare i requisiti i progetti di variante svolti per conto di costruttori impegnati in appalti integrati. Mentre per le amministrazioni arriva un freno alla prassi di chiedere requisiti più rigorosi del normale nelle procedure per l'assegnazione di incarichi di progettazione sotto i centomila euro.

A poco meno di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 228 del 29 settembre 2016), l'Autorità Anticorruzione torna sulle linee guida per l'assegnazione dei servizi di ingegneria e architettura. L'obiettivo del comunicato pubblicato ieri è chiarire alcuni punti che sono stati oggetto di reiterate richieste di interpretazione da parte del mercato. In particolare l'Autorità si sofferma su tre questioni.

### **Servizi di supporto alla progettazione**

Il primo chiarimento riguarda la possibilità che anche i servizi di supporto alla progettazione possano fare curriculum ai fini dell'ottenimento o dell'aumento dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche per servizi di ingegneria. La risposta di Raffaele Cantone è positiva. Anche se si tratta di attività che non portano alla firma del progetto. Purché, è il chiarimento, siano svolti da professionisti iscritti a un albo. E soprattutto che «l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento». Tra le attività professionali spendibili ai fini della qualificazione, l'Anac include poi anche «le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione».

### **Varianti in appalti integrati**

Ai fini della qualificazione dei progettisti valgono anche i progetti di variante svolti per conto delle imprese impegnate in appalti di progettazione e costruzione. In questo caso la condizione da rispettare è che «l'intervento risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo».

### **No a requisiti di partecipazione sproporzionati**

L'ultimo chiarimento riguarda la prassi delle stazioni appaltanti di richiedere requisiti di partecipazione particolarmente stringenti nelle procedure sotto i centomila euro, importo sotto al quale si può evitare una gara formale. L'Autorità conferma che la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere requisiti più rigorosi di quelli minimi stabiliti per legge. Ma queste prescrizioni devono essere «rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza», non devono limitare «indebitamente l'accesso alla procedura di gara» e devono essere «giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto». Insomma ci sono alcuni paletti da rispettare in modo rigoroso. Quello che invece non può passare è l'imposizione di clausole che impongano ai progettisti di dimostrare di aver svolto servizi esattamente «identici a quelli oggetto di affidamento».